

COSMETIC[®] TECHNOLOGY

RIVISTA DI SCIENZE COSMETOLOGICHE

ISSN 1127-6312 Bimestrale. Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (convertito in Legge 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO/MI

HAIR CARE & HAIR COLOR

Speciale
PACKaging

CEC
EDITORE

4-2024
LUG-AGO

CEC Editore

e-Commerce e cosmetica: regole, consigli pratici e variabili da considerare

Focus sugli aspetti legali della vendita online nel settore dei prodotti cosmetici

AUTORI

N. Maggiora¹, M. Moretto²

¹Avvocato

²Dottoressa in legge

Elexi studio legale

martina.moretto@elexi.it

INTRODUZIONE

Il presente contributo si pone l'obiettivo di illustrare, in maniera sintetica, quali sono i principali adempimenti legali che caratterizzano, in base all'ordinamento italiano, le vendite online, con particolare riferimento alla vendita dei prodotti cosmetici.

LINEE GUIDA GENERALI IN MATERIA DI e-COMMERCE

In Italia, la principale norma di riferimento in materia di e-commerce è rappresentata dal Decreto Legislativo n. 70 del 2003 (il "Decreto 70") che ha attuato la Direttiva 2001/31/CE sul commercio elettronico e che, ancora oggi rappresenta, a distanza di anni, il pilastro in materia di e-commerce, nella vendita sia B2B sia B2C.

In base al Decreto 70, tra i principali adempimenti che il "prestatore di servizi" (cioè la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione, ossia nel nostro caso il venditore proprietario dell'e-commerce) deve rispettare, troviamo gli obblighi informativi posti dall'articolo 7 del Decreto 70 rubricato "informazioni generali obbligatorie".

L'articolo stabilisce una serie di informazioni che il prestatore di servizi deve fornire ai propri clienti/acquirenti, rendendole facilmente accessibili in modo diretto e permanente, nonché sempre aggiornate. Esse in particolare riguardano:

il nome e la ragione sociale; il domicilio o la sede legale; gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare efficacemente con esso (tra questi deve figurare l'indirizzo di posta elettronica); il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese; gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza o autorizzazione; il numero della partita IVA o altro numero di identificazione; l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna o altro; l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio, e gli estremi del contratto, qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.